

**Risoluzione Ministero Attività  
Produttive del 19/02/2008 prot.  
n.0001375**

**OGGETTO: Decreto legislativo 31  
marzo 1998, n. 114. Installazione di  
apparecchi automatici nei pubblici  
esercizi – QUESITO.**

**sommario**

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede di conoscere se a seguito delle disposizioni contenute all'art. 534 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha modificato l'art. 86 del R.D. n. 773 del 1931 (t.u.l.p.s.), sia ancora necessario presentare la dichiarazione di inizio attività per l'installazione dei videogiochi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del medesimo decreto, all'interno di un pubblico esercizio già autorizzato.

Codesto Comune chiede altresì di conoscere se, qualora la procedura della DIA non sia necessaria per gli esercizi già autorizzati, "con quali modalità si adempia al rispetto delle norme contenute nel Decreto 27 ottobre 2003 recante "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del t.u.l.p.s. che possono essere installati presso circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati".

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Per quanto concerne la prima parte del quesito si precisa che la scrivente Direzione Generale ha già investito della questione il Ministero dell'Interno il quale, con nota n. 557/PAS.1251.12001 (1) del 23 maggio 2007, ha sostenuto che, anche in presenza di una disciplina regionale di settore, l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene la "natura di licenza di polizia ai fini dell'art. 86 del t.u.l.p.s., come disposto dall'art. 152 del reg. al t.u.l.p.s., modificato dal D.P.R. n. 311/2001".

Ad avviso del Ministero dell'Interno, quindi, tale particolare natura di "autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la somministrazione di alimenti e bevande, comporta la soggezione dell'attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone. Da ciò discende che l'autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere l'attività di verifica dei necessari requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegliabilità del locale di cui ai DD. MM. 17.12.1992, n. 564 e 05.08.1994, n. 534".

Premesso quanto sopra, il Ministero dell'Interno ha altresì rappresentato che "... il comma 534 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266, nel modificare l'art. 86 del t.u.l.p.s. recante il titolo autorizzatorio, tra

l'altro, all'installazione degli apparecchi elettronici di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del t.u.l.p.s., al 3° comma estende la licenza de quo per l'attività di installazione in esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Il successivo comma 541, infatti, soggiunge che l'installazione degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7 sopracitati, è consentita negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli artt. 86 o 88 del citato testo Unico.

Dalla lettura di dette disposizioni emerge che gli esercenti di dette attività già in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, ovvero 88 del t.u.l.p.s., potranno installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all'art. 110 del t.u.l.p.s., in forza del titolo di polizia già posseduto senza richiedere una ulteriore analogo autorizzazione.

Diversamente i titolari degli esercizi ricompresi nel novellato 3° comma del citato art. 86 del t.u.l.p.s. dovranno munirsi dell'autorizzazione all'installazione degli apparecchi in argomento".

Fermo quanto sopra, per quanto concerne la richiesta sulle modalità relative al rispetto delle norme sul numero massimo di apparecchi e congegni che possono essere installati presso circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il quesito di codesto Comune è inviato per competenza all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, la quale è pregata di far conoscere, anche alla scrivente, le proprie determinazioni sull'argomento.

La presente è inviata anche al Ministero dell'Interno per ogni eventuale ulteriore precisazione intenda esprimere.

IL DIRETTORE GENERALE

**note**

*Id. 1877*